PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 22

Prestazioni per postumi di infortuni o malattia

I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, affetti da postumi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale in conseguenza di attivita' svolta in tale Stato ed indennizzabili in base alla vigente disciplina legislativa italiana, nonche' i loro superstiti, possono, a domanda e previa presentazione di idonea documentazione, ottenere dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Le rendite per inabilita' permanente e per i superstiti sono liquidate sulla base dei salari annui minimi stabiliti dal citato testo unico.

Versione in vigore dal 28 agosto 1970, non più in vigore dal 27 agosto 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-22-prestazioni-per-postumi-di-infortuni-o-malattia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it